



“Associazione Nazionale”

Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell'I.C.T.



Partner di



Aderente a



Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc



Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

N.I. 95/2016 Legge di Stabilità 2017

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 28 dicembre 2016

Oggetto: Legge di Stabilità 2017 – Conversione definitiva (Legge 7 dicembre 2016 n. 2611 – Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016).

Vi inoltriamo un documento redatto dal nostro consulente, Dr. A. Manazza, che precisa le principali novità fiscali relativa alla Legge di Stabilità 2017, approvata in via definitiva dal Senato in data 7 dicembre 2016.

Di seguito i punti d'interesse:

- 1) rivalutazione dei beni d'impresa;
- 2) rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
- 3) assegnazione agevolata di beni dell'impresa ai soci;
- 4) IVA – aumento delle aliquote;
- 5) IVA – note di credito;
- 6) Irpef – detrazioni per le cd. ristrutturazioni edilizie;
- 7) Ires e Irpef – incremento del costo fiscale deducibile su beni strumentali nuovi (super ammortamento);
- 8) Ires e Irpef - incremento del costo fiscale deducibile su beni ad alto impatto tecnologico o digitale (iper ammortamento);
- 9) Ires – riduzione dell'aliquota;
- 10) Ires – riduzione dell'ACE;
- 11) Iri – introduzione;
- 12) Credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

In allegato il documento completo dei punti citati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

Nota Informativa a cura del Dr. A. Manazza

**Legge di Stabilità 2017 – Conversione definitiva
(Legge 7 dicembre 2016 n. 2611 - Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016)**

La Legge di Stabilità 2017 è stata approvata in via definitiva dal Senato in data 7 dicembre 2016. Di seguito si espongono le principali novità fiscali di interesse.

1. Rivalutazione dei beni d'impresa: la Legge di Stabilità reintroduce, per i soli soggetti d'imposta IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio (ad esclusione dei beni immobili-merce, ma comprese le partecipazioni detenute), attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, relative addizionali e dell'Irap) con aliquota:

- del 16% per i beni ammortizzabili;
- del 12% per i beni non ammortizzabili.

Per l'affrancamento – facoltativo (parziale o totale) – del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%.

Il versamento avviene in un'unica rata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell'esercizio (e nell'inventario) 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. Gli effetti fiscali sono differiti:

- al terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione;
- al quarto esercizio in caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- al periodo d'imposta in corso al 1 dicembre 2018 per i soli beni immobili rivalutati.

2. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: vengono riaperti i termini (con scadenza al 30 giugno 2017) rivolti a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nel dettaglio:

- *Partecipazioni non negoziate e detenute al di fuori del regime d'impresa:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e detenuti al di fuori del regime d'impresa alla data del 1.1.2017, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto o sottoscrizione, il corrispondente valore attribuito alla frazione di patrimonio netto posseduta definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, ragioniere o revisore contabile).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al 8%.

- *Aree fabbricabili ed agricole:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento ad aree edificabili ed agricole detenute alla data del 1.1.2017 (e non costituenti beni-merce), può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agrotecnico od agronomo).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al 8%.

3. Assegnazione agevolata di beni dell'impresa ai soci: le società che entro il 30.9.2017 assegnano o cedono ai soci (risultanti tali alla data del 30.9.2016) beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni o aeromobili) possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (elevata al 10,50% per le società non operative) sulla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione agevolata sono altresì assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Sono ridotte alla metà le aliquote applicabili dell'imposta di registro, mentre le ipotecarie e catastali sono calcolate in misura fissa.

4. Iva - Aumento delle aliquote: viene disposto l'aumento dell'attuale aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (al 13%) a decorrere dal 1 gennaio 2018; nonché dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (al 24%) a decorrere dal 1 gennaio 2018 e di uno 0,9% (al 24,9%) dal 2019. L'aumento è subordinato all'applicazione della clausola di salvaguardia.

5. Iva – note di credito: viene rimodificato l'art.26 del DPR 633/1972, eliminando le variazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di crediti vantati verso società in procedure concorsuali, riportando

quindi la regolamentazione della fattispecie secondo le vecchie norme soppresse (emissione della nota in diminuzione dell'Iva a chiusura della procedura e non già a partire dall'apertura della procedura medesima).

6. Irpef - detrazioni per le cd. ristrutturazioni edilizie: la Legge di stabilità prevede una proroga della detrazione Irpef fino al 31.12.2017, riconosciuta per un importo massimo di €96.000,00 annui per intervento, nella misura del 50%, per le spese sostenute a partire dal 26.6.2013.

È inoltre prorogata anche la detrazione Irpef relativamente ai lavori di riqualificazione energetica; la misura è invariata al 65% per un importo massimo di €96.000,00 annui per intervento.

La proroga al 31.12.2017 riguarda infine anche la detrazione del 50% (calcolata su un importo non superiore a euro 10.000) per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. La detrazione per i mobili è riconosciuta solo ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e che sostengono spese per l'acquisto di mobili, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+, qualora finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

7. Ires e Irpef – Incremento del costo fiscale deducibile su beni strumentali nuovi (super ammortamento) : viene disposta una proroga fino al 31.12.2017 (ovvero entro il 30.06.2018 per gli ordini effettuati entro il 31.12.2017 e pagati con un acconto di almeno il 20% dell'ordine) della maggiorazione del 40% del costo fiscale deducibile dei beni materiali nuovi (cd. super ammortamento), acquistati da imprese o lavoratori autonomi a titolo di proprietà o di leasing. La maggiorazione opera con riferimento alle quote di ammortamento od ai canoni di leasing ai fini della tassazione diretta, con esclusione però dell'Irap. Sono agevolabili tutti i beni strumentali materiali nuovi, ad esclusione degli immobili, dei beni merce, dei materiali di consumo e dei beni mobili aventi quote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5% annuo. Va rilevato che sono tuttavia escluse dalla proroga al 31.12.2017 le autovetture aziendali, ad eccezione di quelle utilizzati a fini meramente strumentali (imprese di autonoleggio, autoscuole, taxisti).

8. Ires e Irpef – Incremento del costo fiscale deducibile su beni ad alto impatto tecnologico o digitale (iper ammortamento) : viene introdotta anche una maggiorazione del 150% del costo fiscale deducibile dei beni materiali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica o digitale secondo il modello denominato Industria 4.0 (cd. iper ammortamento), acquistati da imprese a titolo di proprietà o di leasing. La maggiorazione opera con riferimento alle quote di ammortamento od ai canoni di leasing ai fini della tassazione diretta, con esclusione però dell'Irap. I beni iper agevolati sono solo quelli contenuti nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017.

9. Ires – riduzione dell'aliquota: viene disposta una riduzione dell'aliquota IRES (imposta sui redditi delle società di capitali, associazioni, consorzi e stabili organizzazioni) con effetto dall'esercizio successivo a quello in chiusura al 31.12.2016 (quindi in caso di anno solare dal 2017) dall'attuale 27,50% al 24%.

10. Ires – riduzione dell'ACE: viene disposta una riduzione dell'aliquota ACE (allowance for corporate equity) utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale dell'incremento di capitale proprio delle imprese in contabilità ordinaria dal 4,5% attuale al 2,3% per il 2017 ed al 2,7% per il 2018.

11. Iri - introduzione: viene disposta a decorrere dal 1 gennaio 2017 per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata in regime di trasparenza la possibilità di optare per il regime di tassazione proporzionale al 24% denominato IRI.

Il regime è applicabile solo alle imprese in contabilità ordinaria che eserciteranno l'opzione (a validità quinquennale) nel Modello Unico 2018. Il reddito d'impresa verrà determinato con le regole generali e tassato in misura fissa al 24% (senza imputazione per trasparenza ai soci) in capo all'impresa, ma solo per gli importi eccedenti le somme prelevate dai soci, che continueranno ad essere assoggettate ad aliquota Irpef progressiva.

12. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: è introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese nazionali, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Risultano essere agevolabili le seguenti tipologie di spesa:

- spese per personale altamente qualificato;
- competenze tecniche e diritti industriali relativi a invenzioni industriali o di biotecnologia;
- costi di ricerca in collaborazione con università, enti ed organismi di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative;

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti.